



13 Ottobre 2017

Rapporto esplicativo concernente gli Accordi bilaterali sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong dal 2018/2019

Indice

1	Situazione iniziale.....	5
1.1	Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera .	5
1.2	Introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong	6
1.3	Sviluppi recenti e relative conseguenze per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong.....	7
1.4	Svolgimento e risultato dei negoziati	7
2	Attuazione dello scambio automatico di informazioni a Singapore	8
2.1	Creazione delle necessarie basi giuridiche a Singapore	8
2.2	Confidenzialità e sicurezza dei dati a Singapore	8
2.3	Regolarizzazione del passato a Singapore	9
2.4	Accesso al mercato	9
3	Attuazione dello scambio automatico di informazioni a Hong Kong	10
3.1	Creazione delle necessarie basi giuridiche a Hong Kong.....	10
3.2	Confidenzialità e sicurezza dei dati a Hong Kong.....	10
3.3	Regolarizzazione del passato a Hong Kong	11
3.4	Accesso al mercato	11
4	Valutazione.....	12
5	Commento agli Accordi sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong	12
5.1	Osservazioni preliminari	12
5.2	Commento al preambolo degli Accordi	12
5.3	Commento alle singole disposizioni degli Accordi sullo scambio automatico di informazioni .	13
5.4	Commento al verbale concordato con Singapore	17
6	Ripercussioni degli Accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong	17
6.1	Ripercussioni per la Confederazione	17
6.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna	18
6.3	Ripercussioni per l'economia.....	18
6.4	Ripercussioni per la società e l'ambiente	19
7	Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale	19
8	Aspetti giuridici	19
8.1	Costituzionalità	19
8.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera.....	19
8.3	Referendum.....	20
8.4	Forma dell'atto.....	20
8.5	Applicazione anticipata degli Accordi	20

Compendio

Dal 1° gennaio 2017 la Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 38 Stati e territori. Un primo scambio delle informazioni che devono essere comunicate in relazione ai conti avverrà nel 2018. Il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri 41 Stati partner con i quali lo scambio automatico di informazioni sarà introdotto a partire dal 2018 con un primo scambio di dati nel 2019. Il presente progetto consentirà alla Svizzera di estendere la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni anche alle piazze finanziarie concorrenti asiatiche di Singapore e Hong Kong.

Situazione iniziale

Allo stato attuale, l'attuazione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong necessita di una configurazione giuridica diversa da quella applicata ai summenzionati 41 Stati e territori, dal momento che Singapore ha firmato da poco l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI), ovvero il 21 giugno 2017. Poiché la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) era già stata posta in vigore, Singapore dispone ora delle basi giuridiche necessarie per introdurre lo scambio automatico di informazioni sul piano multilaterale. Tuttavia, a causa delle sue procedure interne di approvazione, la Svizzera non ha più la possibilità di includere Singapore nell'elenco degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI a partire dal 2018/2019. Lo scambio automatico di informazioni dovrà dunque essere introdotto mediante uno specifico trattato bilaterale. Le stesse considerazioni valgono per Hong Kong che, pur non avendo ancora firmato né la Convenzione sull'assistenza amministrativa né l'Accordo SAI, considera la via multilaterale una possibile opzione per il futuro.

Lo scambio automatico di informazioni con Singapore sarà introdotto in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Secondo l'articolo 6 della Convenzione, due o più Parti possono convenire di scambiarsi automaticamente le informazioni relative a conti finanziari. L'Accordo bilaterale con Singapore rappresenta una convenzione di questo tipo.

Sebbene i principi dello scambio automatico di informazioni siano disciplinati nell'articolo 25 della vigente Convenzione tra la Svizzera e Hong Kong per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, tale disposizione non costituisce una base giuridica sufficiente per un'introduzione vincolante dello scambio automatico di informazioni con Hong Kong. Per questo motivo è necessario creare una base giuridica a sé stante di diritto internazionale sotto forma di uno specifico accordo bilaterale per lo scambio automatico di informazioni. Entrambi gli Accordi bilaterali necessitano dell'approvazione del Parlamento e sottostanno a referendum facoltativo.

Singapore e Hong Kong adempiono i requisiti dell'OCSE riguardanti la confidenzialità e la sicurezza dei dati in materia fiscale. Gli aspetti concernenti il diritto sulla protezione dei dati saranno trattati in una notifica separata. Inoltre, Singapore e Hong Kong mettono a disposizione dei loro contribuenti adeguate possibilità di regolarizzare i valori patrimoniali non dichiarati. Singapore ha un programma specifico che, in caso di denuncia volontaria, non prevede l'applicazione di imposte sanzionatorie e sanzioni penali. Hong Kong non ha alcun programma specifico, ma riduce notevolmente le multe in caso di denuncia volontaria e completa.

Contenuto del progetto

In termini di contenuto, entrambi gli Accordi recepiscono lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni. Sono quindi sostanzialmente identici, tuttavia esistono alcune differenze. Hong Kong non è uno Stato, bensì una Regione amministrativa speciale, per cui l'Accordo, così come la Convenzione per evitare le doppie imposizioni, ha dovuto essere stipulato con il Governo di Hong Kong. Inoltre Hong Kong, a differenza di Singapore, comunicherà alla Svizzera anche le disposizioni in materia di protezione dei dati che i suoi Stati partner devono rispettare. La Svizzera comunica sia a Singapore sia a Hong Kong le sue disposizioni in materia di protezione dei dati che lo Stato partner sarà tenuto a osservare. Nel caso di Singapore ciò è avvenuto già all'atto della firma dell'Accordo, per Hong Kong la

notifica seguirà in un secondo momento. Oltre all'Accordo sullo scambio automatico di informazioni, con Singapore è stata firmata una comune dichiarazione d'intenti concernente l'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Con Hong Kong si è rinunciato a siglare una simile dichiarazione poiché tale obiettivo è già stato convenuto nel quadro di accordi esistenti.

Gli Accordi bilaterali stipulati con Singapore e Hong Kong entreranno in vigore contestualmente con lo scambio automatico di informazioni convenuto con gli altri 41 Stati partner in virtù dell'Accordo SAI, quindi nel biennio 2018/2019. Dal momento che l'iter parlamentare di approvazione non sarà del tutto concluso entro il 1° gennaio 2018, a partire da tale data gli Accordi con Singapore e Hong Kong dovranno essere applicati in via provvisoria secondo l'articolo 7b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Le competenti commissioni del Parlamento hanno approvato l'applicazione provvisoria degli Accordi nel mese di giugno del 2017.

1 Situazione iniziale

1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera

L'intensificazione degli sforzi per lottare contro la frode e l'elusione fiscali hanno portato all'affermazione a livello internazionale dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (standard globale¹). Sino a oggi 102 Stati membri del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), tra i quali anche la Svizzera, si sono impegnati ad attuare lo standard globale al più tardi entro il biennio 2017/2018.

Con la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa²), l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (*Multilateral Competent Authority Agreement*, MCAA o Accordo SAI³), la legge federale del 18 dicembre 2015⁴ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e l'ordinanza esecutiva del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAI⁵), entrati tutti in vigore il 1° gennaio 2017, la Svizzera dispone delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni, senza tuttavia determinare gli Stati partner con i quali sarà introdotto. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni avverrà mediante attivazione bilaterale con lo Stato partner ai sensi dell'Accordo SAI oppure con la conclusione di uno specifico accordo bilaterale per lo scambio automatico di informazioni.

In virtù dei mandati conferiti dal Consiglio federale l'8 ottobre 2014, si sono svolti negoziati con diversi Stati in merito all'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Come risultato provvisorio di questi negoziati, dal 1° gennaio 2017 la Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni con complessivamente 38 Stati e territori.

Con Australia, Norvegia, Islanda, Canada, Giappone e Corea del Sud nonché con i territori di Guernsey, Jersey e Isola di Man la Svizzera attua dal 1° gennaio 2017 lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI. Da quest'anno gli istituti finanziari della Svizzera e di tutti questi Stati e territori raccolgono i dati relativi ai conti di persone fiscalmente residenti in Svizzera o in questi Stati partner e l'anno seguente si scambieranno reciprocamente tali dati per la prima volta.

Con i 28 Stati membri dell'UE e Gibilterra lo scambio automatico di informazioni non sarà attivato mediante l'Accordo SAI, bensì sulla base del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. La base giuridica di diritto internazionale per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE è in vigore dal 1° gennaio 2017⁶. Da quest'anno la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (Gibilterra inclusa) raccolgono le informazioni relative ai conti di persone fiscalmente residenti in Svizzera o in questi Stati e territori e l'anno seguente anch'essi si scambieranno reciprocamente tali dati per la prima volta.

I negoziati con gli Stati Uniti in merito al passaggio dal modello FATCA 2 (scambio non reciproco di dati)

¹ Per i dettagli in merito agli sviluppi e alle modalità dello standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni si rimanda al messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione (modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale), FF **2015** 4613, e al messaggio relativo all'approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali), FF **2015** 4467.

² RS **0.652.1**

³ RS **0.653.1**

⁴ RS **653.1**.

⁵ RS **653.11**.

⁶ RS **0.641.926.81**

al modello FATCA 1 (scambio reciproco di dati) sono state anch'esse avviate⁷.

Affinché la Svizzera possa limitare i rischi per la sua piazza finanziaria e adempiere gli impegni assunti nel 2014 in merito all'attuazione degli standard internazionali nell'ambito della trasparenza fiscale, essa deve ampliare rapidamente la sua rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. A tal fine, il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019. L'Assemblea federale delibererà in merito all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati e territori nella sessione autunnale e invernale 2017⁸.

1.2 Introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong

Per il settore finanziario svizzero la creazione di un quadro globale di parità di condizioni concorrenziali (*level playing field*) riveste un'importanza fondamentale, pertanto l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con le piazze finanziarie concorrenti è considerata prioritaria. Singapore e Hong Kong sono due delle principali piazze finanziarie mondiali che intraprendono sforzi considerevoli per garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard globale e che quindi riescono a posizionarsi con successo sul mercato internazionale. Per la Svizzera è importante includere al più presto queste piazze finanziarie nella rete di Stati partner e attuare lo scambio automatico di informazioni con entrambi i Paesi a partire dal 2018/2019. La proposta di attuare lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong permette inoltre di allineare il progetto con la strategia del Consiglio federale che mira ad attuare gli standard internazionali in materia di diritto fiscale per rafforzare la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria svizzera e aumentare così la sua competitività a livello internazionale.

Inizialmente Singapore e Hong Kong avevano scelto la via bilaterale per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni. I due Stati hanno dunque stipulato Accordi bilaterali in materia (cfr. n. 3.1 e 4.1). Anche tra la Svizzera e Singapore così come tra la Svizzera e Hong Kong lo scambio automatico di informazioni sarà introdotto mediante un trattato internazionale bilaterale, che può avere come base la Convenzione sull'assistenza amministrativa o una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Questi atti contengono i principi per lo scambio di informazioni. In mancanza di trattati analoghi, è possibile stipulare anche accordi *sui generis* che contengano le basi giuridiche per lo scambio di informazioni in generale e per lo scambio automatico di informazioni in particolare. È il caso, ad esempio, dell'Accordo concluso con l'UE. In Svizzera simili trattati internazionali necessitano dell'approvazione del Parlamento e sottostanno a referendum facoltativo.

Con Singapore lo scambio automatico di informazioni sarà introdotto in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa, in vigore per Singapore dal 2016. Secondo l'articolo 6 di tale Convenzione, due o più Parti possono convenire di scambiarsi informazioni su base automatica. A tal fine occorre tuttavia un'ulteriore convenzione. L'Accordo SAI è sinora l'unico accordo multilaterale che si fonda su questo articolo. Anche l'Accordo con Singapore è stato concluso in virtù dell'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e si fonda sul modello di convenzione bilaterale per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE.

Hong Kong non ha sottoscritto l'Accordo SAI, più precisamente la Cina non ha ancora esteso a Hong Kong l'applicabilità della Convenzione sull'assistenza amministrativa, ragione per cui attualmente lo scambio automatico di informazioni non può essere attuato sulla base di accordi multilaterali. L'articolo 25 della vigente Convenzione del 4 ottobre 2011⁹ tra la Svizzera e Hong Kong per evitare le doppie

⁷ Gli Stati Uniti attuano lo scambio automatico di informazioni in base alla loro normativa (*Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA*) e a tal fine concludono con gli Stati partner cosiddetti accordi intergovernativi (*Intergovernmental Agreement, IGA*), in virtù dei quali lo scambio di dati avviene su base reciproca (modello 1A) o non reciproca (modello 1B: le informazioni relative ai conti vengono trasmesse dall'autorità fiscale estera all'autorità fiscale statunitense; modello 2: le informazioni relative ai conti vengono trasmesse dagli istituti finanziari esteri direttamente all'autorità fiscale statunitense).

⁸ Per maggiori informazioni su questi Stati partner si veda il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 2017 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019.

⁹ RS 0.672.941.61

imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI Svizzera–Hong Kong) sancisce principi fondamentali per lo scambio di informazioni (principio di segretezza, principio di specialità, riserva relativa all'ordine pubblico), ma non costituisce una base giuridica sufficiente che disciplini in modo vincolante l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Hong Kong, in quanto all'atto della firma della CDI è stato stabilito in merito all'articolo 25 che le parti contraenti non sono tenute a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. Tuttavia le parti contraenti sono libere di raggiungere un accordo che preveda lo scambio automatico di informazioni. Per questi motivi lo scambio automatico di informazioni con Hong Kong deve essere concluso e attuato in base a uno specifico accordo bilaterale per lo scambio automatico di informazioni.

Affinché la Svizzera rispetti il *level playing field*, occorre garantire che gli Accordi con Singapore e Hong Kong possano essere applicati contestualmente alle prossime attivazioni dello scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI. L'applicazione è prevista per il 1° gennaio 2018 con un primo scambio di dati nel 2019. Dal momento che le procedure di approvazione non saranno del tutto concluse entro tale data, è impossibile che gli Accordi con Singapore e Hong Kong entrino in vigore il 1° gennaio 2018, a meno che entrambi gli Accordi siano applicati in via provvisoria. Dopo che le Commissioni dell'economia e dei tributi (CET) del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati si sono dichiarate favorevoli all'applicazione provvisoria dei due Accordi, il Consiglio federale ne ha decretato l'applicazione provvisoria. Entrambi gli Accordi saranno dunque applicati in via provvisoria dal 1° gennaio 2018 (cfr. n. 8.5).

1.3 Sviluppi recenti e relative conseguenze per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong

Le condizioni quadro cambiano rapidamente. Negli ultimi mesi Singapore ha modificato la sua strategia, decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni esclusivamente sulla via bilaterale, e il 21 giugno 2017 ha firmato l'Accordo SAI. In futuro, Singapore potrà così attuare lo scambio automatico di informazioni anche su questa base multilaterale. Hong Kong sta a sua volta considerando la possibilità di introdurre lo scambio automatico di informazioni a livello multilaterale. Il 16 giugno 2017 ha reso noto che l'applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa sarà estesa dalla Cina al territorio di Hong Kong¹⁰. Ciononostante, lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong dovrà essere attuato mediante i due Accordi bilaterali che la Svizzera ha negoziato nei mesi scorsi, poiché questa procedura permetterà di applicare lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong già nel biennio 2018/2019. A causa della procedura di approvazione parlamentare svizzera, ciò non sarebbe invece possibile se a tal fine si adottasse l'Accordo SAI.

1.4 Svolgimento e risultato dei negoziati

I negoziati concernenti l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con Singapore si sono svolti ai margini dell'incontro del Forum globale e nel quadro di scambi di posta elettronica e di conferenze telefoniche tra i rappresentanti dell'Autorità fiscale di Singapore (*Inland Revenue Authority of Singapore*; IRAS) e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). Inoltre, nel mese di luglio del 2016, in occasione di una visita di lavoro del Segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali a Singapore, sono stati condotti colloqui durante i quali, oltre alle questioni riguardanti lo scambio automatico di informazioni (confidenzialità, sicurezza dei dati, protezione dei dati, regolarizzazione del passato), è stata affrontata anche la tematica dell'accesso al mercato. I negoziati con Singapore sono iniziati in febbraio del 2016 e si sono conclusi in gennaio del 2017. Singapore e la Svizzera hanno firmato l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni a Ginevra il 17 luglio 2017.

Anche i negoziati concernenti l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con Hong Kong si sono svolti ai margini dell'incontro del Forum globale e nel quadro di scambi di posta elettronica e di conferenze telefoniche tra i rappresentanti dell'Autorità fiscale di Hong Kong (*Inland Revenue Department*; IRD) e la SFI. L'Accordo bilaterale è stato discusso anche in occasione della visita del capo del DFF a Hong Kong il 19 aprile 2017. Oltre alle questioni riguardanti lo scambio automatico di informazioni (confidenzialità, sicurezza dei dati, protezione dei dati, regolarizzazione del passato), è stata affrontata anche la tematica

¹⁰ www.ird.gov.hk/eng/ > Publications and Press Release > Press Release > Hong Kong signs agreement with Indonesia on automatic exchange of financial account information in tax matters, 16.06.2017.

dell'accesso al mercato. I negoziati con Hong Kong sono iniziati in luglio del 2016 e si sono conclusi in giugno del 2017. Hong Kong e la Svizzera hanno firmato l'Accordo bilaterale il/1' ... 2017.

2 Attuazione dello scambio automatico di informazioni a Singapore

2.1 Creazione delle necessarie basi giuridiche a Singapore

In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, Singapore ha intrapreso diverse misure per attuare lo standard globale dell'OCSE. A tal fine ha armonizzato la sua procedura con quella delle sue dirette concorrenti, ovvero le piazze finanziarie di Emirati arabi uniti, Hong Kong, Lussemburgo e Svizzera. Lo Stato di Singapore si è impegnato nei confronti del Forum globale a introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2017 e a scambiare i dati per la prima volta nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 29 maggio 2013 e per Singapore è in vigore dal 1° maggio 2016. La necessaria legislazione nazionale di attuazione è entrata in vigore a Singapore il 1° gennaio 2017 (*The Income Tax [International Compliance Agreements] [Common Reporting Standard] Regulation 2016 [«Regulations»*])¹¹. Dal 1° gennaio 2017 gli istituti finanziari di Singapore raccolgono informazioni relative ai conti di tutte le persone fiscalmente residenti all'estero. Inizialmente Singapore aveva optato per la via bilaterale e, sino a oggi, ha stipulato Accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con 23 Stati e territori (Australia, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Giappone, Guernsey, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Sudafrica, Regno Unito). Il 21 giugno 2017 Singapore ha firmato l'Accordo SAI.

2.2 Confidenzialità e sicurezza dei dati a Singapore

Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Singapore. La Svizzera si è espressa in merito ai risultati di questa valutazione e li giudica adeguati.

Il 9 dicembre 2014 Singapore ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1B (scambio non reciproco di informazioni), entrato in vigore il 28 marzo 2015. Finora l'IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati per Singapore, in quanto FATCA IGA secondo il modello 1B non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.

Nel mese di novembre del 2013, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («*compliant*») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Singapore. Quasi tutti gli accordi sullo scambio di informazioni in ambito fiscale e le CDI conclusi da Singapore contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde a quella del Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste clausole, l'*Income Tax Act* (sezioni 6 e 105J)¹² prevede severe prescrizioni sulla confidenzialità per i dipendenti dell'IRAS. Periodicamente l'*Internal Audit Division* svolge controlli interni per verificare l'osservanza di tali norme, le cui violazioni sono punite molto severamente.

Per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati vengono trattati, la verifica condotta dal DFF consente di concludere che ai fini dello scambio automatico di informazioni Singapore dispone di una legislazione adeguata, che consiste nel *Personal Data Protection Act (PDPA)*¹³, una legge emanata nel biennio 2013/2014. Questa legge, che è considerata esemplare per la protezione dei dati in Asia, contiene principi fondamentali nell'ambito del diritto sulla protezione dei dati (consenso degli interessati al trattamento dei propri dati, limitazione dello scopo delle raccolte di dati, obbligo di notifica, diritto alla correttezza dei dati, misure di tutela per le raccolte di dati, limitazioni alla conservazione dei dati, diritto delle persone interessate ad accedere ai dati e a correggerli, limitazioni alla trasmissione di dati, trasparenza) e accorda ampi diritti alle persone di cui sono trattati i dati, in particolare il diritto all'accesso e alla rettifica

¹¹ L'atto può essere scaricato alla pagina: <https://www.iras.gov.sg/IRASHome/CRS/>.

¹² L'ITA può essere scaricato alla pagina: <http://statutes.agc.gov.sg>.

¹³ Il PDPA può essere scaricato alla pagina: <https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/overview>.

dei propri dati. In linea di principio, per la trasmissione dei dati personali occorre il consenso delle persone interessate. A questi diritti esistono tuttavia eccezioni (ad es. nei procedimenti penali o nelle emergenze). La trasmissione transfrontaliera di dati è ammessa solo a condizione che il destinatario di tali dati garantisca le stesse salvaguardie di quelle previste dal PDPA.

Infine, l'Accordo con Singapore è integrato con una specifica notifica delle condizioni richieste dalla Svizzera in materia di protezione dei dati (cfr. commento al n. 5.4).

2.3 Regolarizzazione del passato a Singapore

Il programma a tempo indeterminato «*Voluntary Disclosure Programme*» (VDP)¹⁴ dell'IRAS intende incentivare i contribuenti, la cui dichiarazione d'imposta è errata, ad apportare tempestivamente una correzione volontaria. Il VDP dell'IRAS è parimenti applicabile alle imposte sul reddito (*Income Tax*), alle imposte sul valore aggiunto (*Goods and Services Tax*), alle imposte preventive (*Withholding Tax*) e alle tasse di bollo (*Stamp Duty*). La condizione è che la denuncia a posteriori di fattispecie fiscalmente rilevanti avvenga in modo tempestivo, corretto, completo e volontario. La denuncia è considerata tempestiva e volontaria se è stata avviata prima di un reclamo o di una verifica da parte dell'IRAS. Si presuppone inoltre che, in vista della correzione della dichiarazione errata, il contribuente collabori pienamente con l'IRAS e paghi le imposte dovute nonché eventuali multe senza condizioni oppure concluda con l'IRAS un accordo di pagamento. Solo se tutte le condizioni qualificate per la partecipazione al VDP sono soddisfatte, il contribuente inadempiente usufruisce di una regolarizzazione esente da pene o di imposte sanzionatorie ridotte:

- se la denuncia volontaria avviene entro la scadenza di un anno dal termine di presentazione della dichiarazione d'imposta, non saranno inflitte sanzioni;
- se la denuncia è successiva alla scadenza di cui sopra, ma avviene nell'osservanza delle succitate condizioni qualificate del VDP, le imposte sanzionatorie sono ridotte a un tasso fisso («flatrate») del 5 per cento dell'ammontare delle imposte dovute;
- per le tasse di bollo dovute non è prevista alcuna scadenza, ma la denuncia volontaria dà diritto a una multa ridotta pari al 5 per cento al giorno delle tasse di bollo dovute.

In caso di denuncia volontaria a posteriori di imposte sottratte intenzionalmente, se sono soddisfatte le condizioni qualificate del VDP, la pena si riduce alla metà delle imposte sanzionatorie dovute (200 invece di 400 % delle imposte non pagate) e si rinuncia al perseguimento penale (che comporterebbe altrimenti una pena detentiva fino a sette anni e/o multe fino a SGD 50 000, ossia ca. fr. 35 000.-). Tuttavia, in mancanza delle condizioni qualificate del VDP dell'IRAS, il contribuente inadempiente deve prevedere un'accusa di frode fiscale.

2.4 Accesso al mercato

Per il settore finanziario svizzero, caratterizzato da uno spiccato orientamento internazionale, l'attività transfrontaliera e la salvaguardia dell'accesso ai mercati esteri rivestono un'importanza particolare. Il mandato di negoziazione dell'8 ottobre 2014 ha, tra l'altro, l'obiettivo di tematizzare l'accesso al mercato in occasione dei negoziati sullo scambio automatico di informazioni.

Sulla scorta della dichiarazione dell'8 maggio 2014 concernente una più stretta collaborazione tra la Svizzera e Singapore, i due Stati intrattengono periodicamente un dialogo finanziario in cui vengono discussi gli sviluppi sui mercati finanziari e nell'ambito della regolamentazione. Nel corso dei negoziati sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni la Svizzera e Singapore, rappresentato dalla *Monetary Authority of Singapore* (MAS), hanno infine ribadito in una dichiarazione congiunta firmata il 17 luglio 2017 la loro intenzione di continuare e intensificare la loro cooperazione nell'ambito dei servizi finanziari nel quadro del dialogo già in atto. Le parti hanno sottolineato in particolare la disponibilità a mantenere lo stesso grado di accesso al mercato e a valutare le possibilità di migliorarlo reciprocamente. Il dialogo finanziario consentirà di tematizzare anche in futuro le questioni inerenti all'accesso al

¹⁴ Maggiori informazioni sul programma possono essere scaricati alla pagina: www.iras.gov.sg/irashome > e-Tax Guide on IRAS' Voluntary Disclosure Programme.

mercato in materia di servizi finanziari, in particolare la possibilità di migliorare l'accesso al mercato per i fornitori svizzeri di servizi finanziari.

3 Attuazione dello scambio automatico di informazioni a Hong Kong

3.1 Creazione delle necessarie basi giuridiche a Hong Kong

In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, Hong Kong ha intrapreso diverse misure per attuare lo standard globale dell'OCSE. Così come Singapore, anche Hong Kong ha armonizzato la propria procedura con quella delle piazze finanziarie concorrenti. Hong Kong si è impegnata nei confronti del Forum globale a introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2017 e a scambiare i dati per la prima volta nel 2018. Ad oggi Hong Kong non ha tuttavia firmato né la Convenzione sull'assistenza amministrativa né l'Accordo SAI. Ha invece concluso Accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con 14 Stati e territori (Belgio, Canada, Corea del Sud, Giappone, Guernsey, Indonesia, Irlanda, Italia, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Sudafrica). La base del diritto interno (*Inland Revenue Amendment No. 3 Ordinance 2016*) è in vigore dal 30 giugno 2016. Il 21 marzo 2017 l'*Executive Council* ha raccomandato di integrare questa base giuridica e il *Chief Executive* ha conferito il rispettivo incarico all'IRD (*Bill 2017*). Dal 1° luglio 2017 Hong Kong applica l'approccio esteso, cosiddetto *wider approach*. A partire da tale data, gli istituti finanziari di Hong Kong sono tenuti a raccogliere le informazioni relative ai conti di clienti fiscalmente residenti in 75 Stati e territori, anche in assenza di un accordo applicabile. In linea di massima, ciò consente di scambiare dati fiscali concernenti periodi che decorrono dal 1° luglio 2017 sulla base di accordi sullo scambio automatico di informazioni stipulati entro l'estate del 2018.

3.2 Confidenzialità e sicurezza dei dati a Hong Kong

Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Hong Kong. La Svizzera si è espressa in merito ai risultati di questa valutazione e li giudica adeguati.

Il 13 novembre 2014 Hong Kong ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 2 (scambio non reciproco di informazioni; gli istituti finanziari trasmettono le informazioni sui conti direttamente all'IRS), entrato in vigore il 6 luglio 2016. Finora l'IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati per Hong Kong, in quanto FATCA IGA secondo il modello 2 non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.

Nel mese di novembre del 2013, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («*largely compliant*») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Hong Kong. Quasi tutti gli accordi sullo scambio di informazioni in ambito fiscale e le CDI conclusi da Hong Kong contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde a quella del Modello di convenzione dell'OCSE. Queste disposizioni sono parte integrante della legislazione nazionale di Hong Kong (*Inland Revenue Ordinance* (sezione 49)¹⁵. A complemento di queste clausole, ai sensi dell'*Inland Revenue Ordinance* (sezione 4) i dipendenti dell'*Inland Revenue Department* sono vincolati all'obbligo di segretezza per tutti i dati concernenti i contribuenti di cui vengono a conoscenza, salvo che nell'esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza. La violazione della confidenzialità di questi dati da parte dei dipendenti dell'*Inland Revenue Department* può essere punita con una multa fino a HKD 50 000 (circa fr. 6200.-).

Per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati vengono trattati, la verifica condotta dal DFF consente di concludere che ai fini dello scambio automatico di informazioni Hong Kong dispone di una legislazione adeguata, che consiste nell'ordinanza *Personal Data (Privacy) Ordinance (Chapter 486)*¹⁶, emanata nel 1996. Il nucleo dell'ordinanza è costituito da sei principi fondamentali in materia di diritto sulla protezione dei dati. I dati devono essere raccolti in modo lecito e proporzionato e solo se le persone interessate

¹⁵ La *Inland Revenue Ordinance* può essere scaricata alla pagina: <http://www.elegislation.gov.hk>.

¹⁶ La *Personal Data (Privacy) Ordinance* può essere scaricata alla pagina: https://www.pcpd.org.hk/english/data_privacy_law/ordinance_at_a_Glance/ordinance.html.

sono state informate. Devono essere fundamentalmente corretti e non possono essere conservati oltre il tempo necessario. Inoltre, possono essere utilizzati soltanto per lo scopo indicato. I dati raccolti devono essere protetti dall'accesso non autorizzato o casuale nonché contro la perdita. L'opinione pubblica deve essere informata della raccolta e dell'impiego dei dati. Infine, le persone i cui dati sono trattati hanno il diritto all'accesso e alla rettifica dei propri dati.

Così come quello con Singapore, anche l'Accordo con Hong Kong deve essere integrato con una notifica contenente le condizioni richieste dalla Svizzera in materia di protezione dei dati. Tale notifica ha un contenuto simile a quella riguardante Singapore. A differenza di quanto convenuto con Singapore, nell'Accordo con Hong Kong si fa però soltanto riferimento alla notifica. Questa sarà presentata separatamente in un secondo momento (cfr. n. 3.2 alla fine). In questo contesto anche Hong Kong comunicherà le condizioni che la Svizzera dovrà adempiere nell'ambito della protezione dei dati.

3.3 Regolarizzazione del passato a Hong Kong

Hong Kong non dispone di un programma specifico per regolarizzare i valori patrimoniali non dichiarati, ma riduce notevolmente le multe in caso di denuncia volontaria e completa. Se la dichiarazione dello stipendio o del patrimonio è omessa e non è stata ancora avviata alcuna indagine o ispezione, le imposte sanzionatorie ammontano al 10 per cento delle imposte non pagate qualora la dichiarazione sia stata omessa per la prima volta. Qualora si trattasse della seconda o terza omissione nell'arco di cinque anni, le imposte sanzionatorie ammontano rispettivamente al 20 e al 35 per cento delle imposte non pagate. Queste aliquote d'imposta si applicano soltanto alle dichiarazioni semplicemente e involontariamente omesse e, in casi gravi, possono aumentare fino al 100 per cento. La denuncia è considerata completa anche se l'indagine è già in corso ma il contribuente è disposto a cooperare. In proposito Hong Kong distingue tre categorie di dichiarazioni omesse o false:

- (A) *Intentional disregard* (dichiarazione omessa intenzionalmente, ad es. contraffacendo documenti);
- (B) *Recklessness* (dichiarazione omessa per noncuranza, ad es. non conteggiando le vendite, ma anche per grave negligenza);
- (C) *Failure to exercise reasonable care* (dichiarazione omessa per mancanza della necessaria diligenza, ad es. mancata dichiarazione del pagamento una tantum di una provvigione).

Nel caso di una denuncia completa le consuete imposte sanzionatorie ammontano al 15 per cento per la categoria (A), al 10 per cento per la categoria (B) e al 5 per cento per la categoria (C). Queste percentuali sono comunque valori di riferimento e variano in funzione delle situazioni concrete. Ad esempio, viene considerato anche il livello d'istruzione di una persona oppure la sua volontà di collaborare. Questi fattori possono essere tuttavia considerati fino a uno scostamento massimo del 25 per cento rispetto all'aliquota standard. Tale soglia può essere superata solo in casi eccezionali¹⁷.

3.4 Accesso al mercato

Per il settore finanziario svizzero, caratterizzato da uno spiccato orientamento internazionale, l'attività transfrontaliera e la salvaguardia dell'accesso ai mercati esteri rivestono un'importanza particolare. Nel dialogo con i principali Paesi partner la Svizzera aspira dunque a creare condizioni ottimali, il che implica anche la conclusione di accordi sulle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere, ove auspicabile e possibile.

Negli ultimi dieci anni le relazioni con Hong Kong sono state dunque intensificate nell'intento di rafforzare la collaborazione e le condizioni quadro delle operazioni transfrontaliere. L'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina¹⁸, entrato in vigore il 1° ottobre 2012, comprende dunque principi di carattere generale sul commercio di servizi finanziari. Il 2 dicembre 2016 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la *Securities and Futures Commission of Hong Kong* (SFC) hanno inoltre siglato un accordo di cooperazione che incentiva il reciproco accesso al mercato per gli offerenti di fondi. In virtù di tale accordo, i gestori svizzeri hanno ottenuto con effetto immediato la possibilità di amministrare a Hong Kong investimenti collettivi di capitale distribuiti a investitori ordinari. A

¹⁷ Per ulteriori informazioni: <http://www.ird.gov.hk/eng/pol/ppo.htm>.

¹⁸ RS 0.632.314.161

loro volta, i gestori di fondi di Hong Kong ottengono il corrispondente diritto in Svizzera. In occasione della visita a Hong Kong del capo del DFF il 19 aprile 2017, entrambe le parti hanno confermato la volontà di rafforzare lo scambio di informazioni e il dialogo comuni nelle questioni finanziarie.

4 Valutazione

Dal 1° gennaio 2017 la Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni con 38 Stati e territori. Il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri 41 Stati partner. I due Accordi conclusi con Singapore e Hong Kong integrano questo ampliamento previsto nel 2018 della rete svizzera di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Dal momento che Singapore e Hong Kong si annoverano entrambi tra le principali piazze finanziarie globali, la loro integrazione nella rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni è ancora più importante. Per la creazione di un autentico *level playing field* è fondamentale attuare tempestivamente lo scambio automatico di informazioni con entrambe le piazze finanziarie.

Inoltre, Singapore e Hong Kong adempiono i requisiti dell'OCSE riguardanti la confidenzialità e la sicurezza dei dati in materia fiscale. In aggiunta, le possibilità di regolarizzazione a Singapore e Hong Kong possono essere considerate nel complesso adeguate al fine di garantire una transizione ordinata verso lo scambio automatico di informazioni. Sia Singapore sia Hong Kong mettono a disposizione dei loro contribuenti appropriate possibilità di regolarizzare i valori patrimoniali non dichiarati. Infine, Singapore e Hong Kong rappresentano una piazza finanziaria interessante i cui mercati sono considerati importanti per i fornitori svizzeri di servizi finanziari.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong è in sintonia con la strategia adottata dal Consiglio federale che mira ad attuare gli standard internazionali in materia di diritto fiscale per rafforzare la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria svizzera e aumentare così la sua competitività a livello internazionale. I recenti sviluppi riguardanti l'OCSE e il Forum globale rivelano che gli Stati e i territori impegnati ad applicare lo standard globale ampliano rapidamente la loro rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Questo vale anche per Singapore e Hong Kong, che si sottraggono così alle crescenti pressioni esercitate dal G20 e dall'UE sulle piazze finanziarie. L'ampliamento delle reti degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni consente inoltre di livellare la concorrenza tra le piazze finanziarie e impedisce così che la piazza finanziaria svizzera sia penalizzata. È dunque nell'interesse della Svizzera includere questi centri finanziari nella rete globale per lo scambio automatico di informazioni.

5 Commento agli Accordi sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong

5.1 Osservazioni preliminari

I due Accordi conclusi con Singapore e Hong Kong sono sostanzialmente identici a livello di contenuto. Le spiegazioni delle singole disposizioni che seguono si riferiscono dunque a entrambi gli Accordi. Le discordanze tra i due trattati vengono illustrate nei rispettivi passaggi.

5.2 Commento al preambolo degli Accordi

Il preambolo chiarisce lo scopo e le condizioni quadro degli Accordi. Enuncia che lo scopo degli Accordi consiste nell'attuazione dello standard globale tra le parti contraenti e nel miglioramento della conformità fiscale a livello internazionale.

Nell'Accordo con Singapore si rimanda all'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, il quale costituisce la base per lo scambio automatico di informazioni. Per contro, l'Accordo con Hong Kong rappresenta una base giuridica a sé stante di diritto internazionale per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, dal momento che l'articolo 25 della CDI Svizzera–Hong Kong non prevede un obbligo vincolante a norma del diritto internazionale di introdurre lo scambio automatico di informazioni (cfr. n. 1.2).

Inoltre si fa riferimento all'impegno delle parti contraenti ad applicare il loro diritto in materia di protezione dei dati anche in relazione alle informazioni scambiate e a informarsi reciprocamente in merito alle modifiche di tale legislazione e sulla pertinente prassi di attuazione.

Nel preambolo è altresì sancito che la legislazione delle parti contraenti deve essere adeguata periodicamente per tenere conto delle modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni. Una volta che ha adottato tali adeguamenti, la parte contraente deve basarsi sempre sulla versione più aggiornata dello standard comune di comunicazione di informazioni, come esplicitamente menzionato nell'Accordo con Hong Kong. Nell'Accordo con Singapore il rimando si trova nelle definizioni (cfr. commento alla sezione 1 lett. p contenuto nel n. 5.3). L'OCSE è l'organo competente per convenire adeguamenti allo standard comune di comunicazione di informazioni.

5.3 Commento alle singole disposizioni degli Accordi sullo scambio automatico di informazioni

Sezione 1/Articolo 1 Definizioni

Il numero 1 contiene una serie di definizioni in conformità al Modello di accordo tra autorità competenti¹⁹, ovvero all'Accordo SAI, che è parte integrante dello standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE.

«Singapore» sta per Repubblica di Singapore. Con «Regione amministrativa speciale di Hong Kong» («Hong Kong») si intendono i territori in cui è applicabile il diritto fiscale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong (lett. a).

Con «Svizzera» si intende la Confederazione svizzera (lett. b).

Con «parte contraente» è inteso lo Stato di Singapore o la Regione amministrativa speciale di Hong Kong e la Svizzera, per i quali entreranno in vigore i presenti Accordi di cui sono i firmatari. Questa definizione tiene conto del fatto che l'Accordo è un trattato internazionale e pertanto deve essere firmato e approvato dai rispettivi organi competenti di Singapore o Hong Kong e della Svizzera. A differenza di Singapore, Hong Kong è una Regione amministrativa della Repubblica popolare di Cina e non è uno Stato indipendente²⁰. La prassi consolidata del diritto internazionale riconosce la facoltà di concludere contratti a Stati membri se il corrispondente Stato sovraordinato ha concesso loro l'autorizzazione. In virtù della cosiddetta «Basic Law», Hong Kong può concludere accordi a proprio nome con Stati esteri nei settori dell'economia, del commercio, della finanza e delle valute, comprese Convenzioni per evitare le doppie imposizioni oppure il presente Accordo sullo scambio automatico di informazioni²¹ (lett. c).

L'espressione «autorità competente» designa, per ciascuna parte contraente, l'autorità competente o il suo rappresentante autorizzato, responsabile dell'attuazione e dell'applicazione del presente Accordo (lett. d). Per la Svizzera è il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato (lett. d).

Con «istituto finanziario» di uno Stato si intende, per il rispettivo Stato, (i) qualsiasi istituto finanziario residente nello Stato, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori dello Stato, e (ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente nello Stato, se la succursale è situata nello Stato in questione (lett. e e f).

L'espressione «istituto finanziario tenuto alla comunicazione» designa qualsiasi istituto finanziario singaporiano, hongkonghese o svizzero che non sia un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione (lett. g).

Con «conto oggetto di comunicazione» si intende un conto finanziario gestito da un istituto finanziario tenuto alla comunicazione che sia stato identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni. Il conto è detenuto da una o più persone che, nei confronti di un altro Stato, sono oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria

¹⁹ Allegato 1, *Multilateral Model Competent Authority Agreement* dell'OCSE (2014), Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, OECD Publishing.

²⁰ Di seguito «Stato» designa comunque anche Hong Kong.

²¹ Cfr. in proposito il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 2011 concernente l'approvazione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e Hong Kong, pag. 5 (FF 2012 1).

passiva (Non-Financial Entity», NFE) avente una o più persone oggetto di comunicazione nei confronti di un altro Stato che esercitano il controllo. L'espressione «conto oggetto di comunicazione singapouriano, hongkonghese o svizzero» si riferisce a un «conto oggetto di comunicazione» adattato alle esigenze della Svizzera, di Singapore o di Hong Kong (lett. h–j).

L'espressione «persona tenuta alla comunicazione» designa una persona fisica o un ente identificato da un istituto finanziario tenuto alla comunicazione come residente secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni (lett. k–l).

Alla voce «numero d'identificazione fiscale» è riportata la definizione specifica per Paese. Per la Svizzera è precisato che, nel caso delle persone fisiche, è il numero d'assicurato AVS (NAVS 13) e, nel caso delle persone giuridiche, il numero d'identificazione delle imprese (IDI) (lett. m–o).

L'espressione «standard comune di comunicazione di informazioni» («*Common Reporting Standard*») si riferisce allo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20, così come viene attuato nei rispettivi ordinamenti giuridici delle parti contraenti. Nell'Accordo con Singapore ciò è esplicitamente menzionato nella definizione, nell'Accordo con Hong Kong nel preambolo (cfr. commento al preambolo nel n. 5.2). Dal punto di vista del contenuto gli Accordi non presentano alcuna differenza in proposito. Per la Svizzera il *Common Reporting Standard* è equivalente all'allegato contenuto nell'Accordo SAI nella versione pubblicata nella Raccolta sistematica del diritto federale e quindi è parte integrante della legislazione svizzera. Gli Accordi disciplinano il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell'OCSE, così come è stato attuato nella legislazione nazionale delle parti contraenti. Lo standard globale lascia agli Stati che lo attuano diverse possibilità di scelta. Con il rimando alle legislazioni nazionali tali possibilità sono contemplate anche negli Accordi. Ciò garantisce che la Svizzera eserciti tali possibilità di scelta nei confronti di Singapore e Hong Kong in uguale misura e possa così attuare uniformemente lo standard globale dell'OCSE con tutti gli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni (lett. p).

Il numero 2 stabilisce che ogni termine non definito negli Accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong sarà interpretato secondo la legislazione della parte contraente che applica l'Accordo nel caso concreto, quindi per Singapore secondo il diritto nazionale in vigore, per Hong Kong come previsto dal diritto interno e per la Svizzera secondo la legislazione svizzera. Il significato deve corrispondere a quello stabilito nello standard comune di comunicazione di informazioni. Le CDI e gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) conclusi dalla Svizzera, l'Accordo SAI e la Convenzione sull'assistenza amministrativa contengono disposizioni analoghe.

Sezione 2/Articolo 2 Oggetto dello scambio di informazioni

La sezione 2 dell'Accordo con Singapore e l'articolo 2 dell'Accordo con Hong Kong stabiliscono le informazioni da scambiare. Queste devono essere raccolte conformemente alle norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni e devono essere scambiate ogni anno automaticamente con lo Stato partner.

Il numero 1 stabilisce l'obbligo fondante di scambiare ogni anno le informazioni in relazione ai conti oggetto di comunicazione. Tali informazioni devono essere scambiate ogni anno automaticamente tra l'autorità competente di Singapore o Hong Kong e la Svizzera. Nel caso di Singapore si rimanda agli articoli 6 e 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e nel caso di Hong Kong all'articolo 25 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI Svizzera–Hong Kong): per l'Accordo con Singapore l'articolo 6 costituisce la base giuridica di diritto internazionale dello scambio automatico di informazioni, mentre l'articolo 22 contiene le prescrizioni sull'obbligo del segreto da applicare alle informazioni scambiate e indica lo scopo per cui le informazioni scambiate possono essere utilizzate (principio di specialità). L'Accordo con Hong Kong rappresenta una base giuridica a sé stante di diritto internazionale per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. L'articolo 25 della CDI Svizzera–Hong Kong contiene le prescrizioni applicabili relative all'obbligo del segreto nonché il principio di specialità (art. 25 par. 2 CDI Svizzera–Hong Kong) ai quali viene fatto riferimento nell'Accordo bilaterale.

Il numero 2 descrive le informazioni da scambiare per ogni conto oggetto di comunicazione. Tali informazioni possono essere riassunte in tre categorie:

(1) *Informazioni ai fini dell'identificazione (lett. a)*

Servono a identificare il titolare di conto o le persone che esercitano il controllo sul conto da parte dello Stato destinatario. Per le persone fisiche le informazioni includono il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri d'identificazione fiscale, la data di nascita ed eventualmente il luogo di nascita per la Svizzera e Hong Kong (ma non per Singapore), se l'istituto finanziario svizzero o hongkonghese rileva tale informazione. Nel caso di entità queste informazioni includono il nome, l'indirizzo e il numero o i numeri d'identificazione fiscale.

(2) *Informazioni concernenti il conto (lett. b e c)*

Servono a identificare il conto e l'istituto finanziario che lo detiene. Vengono scambiati il numero di conto, il nome ed eventualmente il numero d'identificazione dell'istituto finanziario tenuto alla comunicazione.

(3) *Informazioni finanziarie (lett. d-g)*

Le informazioni finanziarie da comunicare dipendono dal tipo di conto finanziario. Si distingue tra conto di custodia, conto di deposito e altri conti non ulteriormente specificati secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni. Le informazioni finanziarie comprendono gli interessi, i dividendi, i saldi dei conti, i redditi generati da determinati prodotti assicurativi, i proventi derivanti dall'alienazione di valori patrimoniali e altri redditi generati in relazione ai valori patrimoniali detenuti sul conto o a pagamenti effettuati sul conto. Se il conto viene chiuso nel corso dell'anno, in luogo del saldo viene comunicata la chiusura del conto.

Sezione 3/Articolo 3 Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni

Ai fini dello scambio di informazioni di cui alla sezione 2 dell'Accordo con Singapore e all'articolo 2 dell'Accordo con Hong Kong, secondo i numeri 1 e 2 l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della parte contraente che comunica le informazioni. Per la Svizzera la materia è disciplinata all'articolo 22 OSAIn. Inoltre, deve essere indicata la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

Il numero 3 prevede lo scambio di informazioni a partire dal 2018. A tal fine si rende necessaria l'applicazione provvisoria degli Accordi (cfr. n. 8.5). Le informazioni devono essere dunque raccolte ogni anno a partire dal 2018 e scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno civile a cui si riferiscono, quindi al più tardi entro la fine di settembre del 2019.

I numeri 4 e 5 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. Le informazioni devono essere scambiate in modo automatico in un linguaggio di marcatura estensibile («Extensible Markup Language»). Inoltre, le autorità competenti devono concordare uno o più metodi di trasmissione dei dati e uno o più standard di cifratura vincolanti a livello di diritto internazionale.

Sezione 4/Articolo 4 Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione dell'Accordo

La sezione 4 dell'Accordo con Singapore e l'articolo 4 dell'Accordo con Hong Kong disciplinano la collaborazione tra le autorità competenti in caso di errori di trasmissione o di violazione degli obblighi di comunicazione o adeguata verifica da parte di un istituto finanziario tenuto alla comunicazione. Se vi è il sospetto fondato di un errore di trasmissione o della violazione di un obbligo, le autorità competenti sono tenute a informarsi reciprocamente e ad adottare le misure previste dal diritto interno, in particolare nei confronti dell'istituto finanziario inadempiente. Le misure di controllo che la competente autorità svizzera è tenuta ad adottare e le conseguenze penali risultano dagli articoli 32 e seguenti LSAI (violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica; infrazioni a decisioni dell'autorità; infrazioni commesse nell'azienda; falsa autocertificazione). La collaborazione avviene tra autorità competenti. Gli Accordi con Singapore e Hong Kong non prevedono un contatto diretto tra l'autorità competente di uno Stato e un istituto finanziario tenuto alla comunicazione di un altro Stato.

Sezione 5/Articolo 5 Confidenzialità e protezione dei dati personali

La sezione 5 dell'Accordo con Singapore si orienta sostanzialmente alle disposizioni in materia di confidenzialità, protezione dei dati e segreto contenute nella Convenzione sull'assistenza amministrativa. A sua volta, l'articolo 5 dell'Accordo con Hong Kong si orienta alla CDI Svizzera–Hong Kong.

Secondo il numero 1, le informazioni ricevute da Singapore o dalla Svizzera ai sensi del presente Accordo bilaterale devono essere trattate in modo confidenziale e protette come le informazioni che Singapore o la Svizzera ha ricevuto in virtù del suo diritto interno. L'autorità competente dello Stato che trasmette le informazioni può comunicare allo Stato ricevente quali tutele previste dal proprio diritto nazionale o interno devono essere osservate anche da quest'ultimo al fine di garantire il grado richiesto di protezione dei dati. In occasione della firma dell'Accordo bilaterale tra la Svizzera e Singapore, quest'ultimo ha preso atto delle disposizioni previste dalla Svizzera in materia di protezione dei dati e ha rinunciato a notificare le proprie tutele. Nel caso di Hong Kong, tali disposizioni saranno comunicate dopo la firma dell'Accordo sotto forma di notifica (cfr. commento all'art. 7 par. 2 lett. b). Anche Hong Kong comunicherà alla Svizzera le misure di tutela che il nostro Paese dovrà rispettare. Il numero 2 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione delle prescrizioni in materia di confidenzialità e di disfunzionamento delle misure di tutela. Allo Stato interessato devono essere inoltre notificate le sanzioni inflitte e le misure correttive applicate.

Sezione 6/Articolo 6 Consultazioni e modifiche

In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con Singapore o Hong Kong, su richiesta di una delle parti contraenti sono previste consultazioni tra le autorità competenti atte a garantire l'adempimento dell'Accordo (n. 1).

Gli Accordi con Singapore e Hong Kong possono essere modificati con un Protocollo di modifica. Ciò può rendersi necessario in seguito a modifiche dello standard globale dell'OCSE o ad altri sviluppi internazionali oppure per migliorare il funzionamento dell'Accordo stesso. In Svizzera tali modifiche sono soggette alle norme applicabili alla modifica dei trattati internazionali. Gli Accordi disciplinano il momento a partire dal quale tali modifiche entrano in vigore nel rapporto bilaterale (n. 2).

Sezione 7/Articolo 7 Durata degli Accordi

Gli Accordi sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong saranno applicati provvisoriamente dal 1° gennaio 2018 (cfr. n. 8.5). All'applicazione provvisoria può essere posta fine mediante comunicazione scritta (notifica) unilaterale. La fine dell'applicazione provvisoria ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la notifica. Nello stesso giorno tutti gli obblighi derivanti dall'Accordo si estinguono (n. 1). Questa procedura corrisponde ai principi riconosciuti di diritto internazionale, così come definiti dall'articolo 25 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969²² sul diritto dei trattati.

Ciascuna parte contraente notifica all'altra parte contraente la conclusione delle procedure interne di approvazione. Gli Accordi entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima di queste notifiche (sezione 7 n. 1 dell'Accordo con Singapore e art. 7 n. 2 lett. a dell'Accordo con Hong Kong).

L'Accordo con Hong Kong prevede altre notifiche. Con la notifica della conclusione delle procedure interne di approvazione, Hong Kong e la Svizzera si comunicano le date pertinenti che riguardano i conti preesistenti, i nuovi conti e l'applicazione o la conclusione delle procedure di comunicazione e adeguata verifica. Dal momento che entrambi gli Accordi entreranno provvisoriamente in vigore dal 2018, per i conti preesistenti e i nuovi conti sono rilevanti i dati al 31 dicembre 2017 e al 1° gennaio 2018. I termini riguardanti gli obblighi di verifica si basano sull'articolo 11 LSAI e decorrono dall'inizio dell'applicazione provvisoria. Inoltre, la Svizzera e Hong Kong si notificano le prescrizioni sulla protezione dei dati personali richieste dal diritto nazionale o interno (n. 2 lett. b) e confermano che possono essere rispettate (n. 2 lett. d) (cfr. commento all'art. 5). Infine, la Svizzera e Hong Kong si notificano l'istituzione di misure adeguate volte a garantire la confidenzialità e la protezione dei dati personali conformemente all'Accordo (n. 2 lett. c).

²² RS 0.111

Ai sensi degli Accordi con Singapore e Hong Kong, una parte contraente può sospendere lo scambio di informazioni nei confronti dell'altra parte se l'Accordo non è o non è stato rispettato in misura significativa oppure se una consultazione di cui alla sezione 6 o all'articolo 6 non ha portato a un risultato adeguato. La parte contraente che intende sospendere lo scambio di informazioni nei confronti dell'altra parte ai sensi del presente Accordo deve comunicarlo per scritto all'altra parte. Ad esempio, l'inosservanza delle prescrizioni in materia di confidenzialità e protezione dei dati, la mancata comunicazione di informazioni tempestive o adeguate nonché il fatto di definire gli enti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione o i conti come conti esclusi in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione di informazioni possono giustificare la sospensione dello scambio di informazioni ai sensi degli Accordi (n. 2 e n. 3).

Gli Accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong possono essere denunciati dalle parti contraenti osservando un termine di 12 mesi. Tutte le informazioni ricevute nell'ambito degli Accordi sullo scambio automatico di informazioni rimarranno confidenziali e soggette alle disposizioni in materia di protezione dei dati ai sensi della sezione 5 o dell'articolo 5 anche in caso di denuncia (n. 3 e n. 4).

5.4 Commento al verbale concordato con Singapore

In occasione della firma dell'Accordo sullo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e Singapore, le delegazioni dei due Stati hanno preso nota della Dichiarazione congiunta del Dipartimento federale delle finanze e dell'Autorità monetaria di Singapore (cfr. n. 3.4). La delegazione di Singapore ha inoltre confermato che Singapore è in grado di rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati definite nella notifica della Svizzera. In termini di contenuto le disposizioni di tutela elvetiche prevedono un diritto di accesso, rettifica e cancellazione in relazione ai dati personali ottenuti dalla Svizzera. È altresì previsto un diritto di ricorso qualora l'uso errato dei dati personali trasmessi cagioni un danno. Inoltre, le disposizioni di tutela contengono direttive concernenti la sicurezza dei dati, la conservazione dei dati e l'uso delle informazioni trasmesse. A livello materiale le disposizioni di tutela corrispondono a quelle depositate presso l'OCSE il 4 maggio 2017 nell'ambito dell'Accordo SAI²³ in forma di notifica sulla protezione dei dati. Contrariamente alla notifica fatta dalla Svizzera nel quadro del MCAA, la notifica integrata nell'Accordo con Singapore non menziona esplicitamente il divieto di utilizzare i dati scambiati in procedimenti che potrebbero comportare la pena di morte o altre pene (ad es. la tortura). Ciononostante questa tematica è stata discussa apertamente durante i negoziati. Singapore ha osservato che garanzie di questo tipo non sarebbero opportune poiché il diritto fiscale singaporiano non prevede le sanzioni citate. Le autorità singaporiane hanno inoltre segnalato che le notifiche discusse con gli Stati partner dell'UE con i quali Singapore aveva già concluso accordi sullo scambio automatico di informazioni non contenevano disposizioni in materia e che non intendevano concedere alla Svizzera garanzie supplementari rispetto a quelle accordate agli Stati membri dell'UE. Sebbene a Singapore la pena di morte non sia stata formalmente abolita per determinati crimini nel quadro delle negoziazioni, le autorità competenti di questo Stato hanno confermato per scritto, su richiesta della Svizzera, che le sanzioni previste nell'*Income Tax Act* per reati fiscali si limitano esclusivamente a pene pecuniarie e/o di detenzione.

Quanto precede si applica per analogia alle notifiche che si scambieranno la Svizzera e Hong Kong in relazione alle misure di tutela che dovranno essere rispettate reciprocamente dopo la firma dell'Accordo con Hong Kong. Hong Kong ha abolito la pena di morte nel 1993. Inoltre le autorità competenti di questa Regione hanno confermato al DFF per scritto che le informazioni relative ai conti non potranno essere utilizzate in procedimenti che comportano la pena di morte o altre pene disumane.

6 Ripercussioni degli Accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong non implica di per sé un aumento sostanziale degli oneri, poiché i provvedimenti di attuazione organizzativi, tecnici e in

²³ RU 2017 3533

materia di personale necessari per l'introduzione dello scambio automatico erano già stati previsti nel quadro dell'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e della LSAI.²⁴ Inoltre occorre segnalare che finora non sono disponibili valori empirici sull'attivazione dello scambio automatico di informazioni a livello tecnico (*onboarding process*) e pertanto, al momento, non è possibile prevedere se bisognerà ricorrere a maggiori risorse di personale.

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali bisogna distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera destinate alle autorità fiscali di tali Paesi e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà da loro. Le comunicazioni inviate dalla Svizzera verso l'estero possono determinare minori introiti per Confederazione e Cantoni (riduzione degli utili del settore finanziario, minori entrate dall'imposta preventiva). Viceversa, l'elemento di reciprocità dello scambio automatico di informazioni comporta un potenziale aumento delle entrate per Confederazione e Cantoni derivante dagli averi ad oggi non dichiarati che cittadini svizzeri detengono presso istituti finanziari negli Stati partner.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Nel 2014 la Svizzera si è impegnata dinnanzi alla comunità internazionale a introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2017. Il nostro Paese ha approvato le basi giuridiche necessarie all'attuazione di questo progetto il 18 dicembre 2015. Le informazioni relative ai conti finanziari che saranno raccolte dagli istituti finanziari tenuti alla comunicazione nel 2018 saranno scambiate con Singapore e Hong Kong, per la prima volta, nel 2019. Le autorità cantonali competenti sono tenute a disciplinare e porre in atto le misure organizzative, tecniche e in materia di personale necessarie all'attuazione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong entro la prima trasmissione di dati nel 2019. La relativa raccolta dei dati non spetta ai Cantoni, ai quali sarà unicamente consentito di accedere alle informazioni trasmesse dall'estero all'AFC nel quadro degli accordi applicabili.

6.3 Ripercussioni per l'economia

In riferimento ai presenti Accordi è opportuno sottolineare che con Singapore e Hong Kong si sono impegnate a introdurre lo scambio automatico di informazioni due delle principali piazze finanziarie concorrenti a livello mondiale e che ciò contribuisce a dare concretezza al quadro globale di parità di condizioni (*level playing field*). L'attuazione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong a partire dal biennio 2018/2019 mira al rafforzamento della credibilità e dell'integrità della piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale, all'ottimizzazione della certezza del diritto e della sicurezza di pianificazione e al miglioramento dell'accesso ai mercati target rilevanti per i fornitori svizzeri di servizi finanziari che operano a livello transfrontaliero. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong non comporta svantaggi concorrenziali per i fornitori svizzeri di servizi finanziari. Al contrario, l'estensione della rete per lo scambio automatico di informazioni a queste piazze finanziarie concorrenti fa sì che due importanti attori sul piano internazionale si impegnino a recepire e attuare lo standard globale, ciò che contribuisce a consolidare ulteriormente il *level playing field*. Importanti vantaggi concorrenziali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile e il capitale umano, acquisteranno in futuro un peso maggiore, che dovrebbe ripercuotersi positivamente sulla competitività della piazza finanziaria svizzera.

Per quanto riguarda le ripercussioni economiche, nell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati partner si dovrà tenere conto dei costi supplementari che gli istituti finanziari interessati si troveranno a dover sostenere soprattutto durante la fase introduttiva. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio periodico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi che ricadono sugli istituti finanziari svizzeri. In linea di massima non si può escludere che la regolarizzazione fiscale degli averi patrimoniali dei clienti esteri gestiti dagli istituti finanziari svizzeri porti a una diminuzione di tali averi. La fuga di capitali dovuta all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di regolarizzazione degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovreb-

²⁴ Cfr. le relative spiegazioni contenute nel FF 2015 4467, in particolare 4544 seg., nonché nel FF 2016 5945, in particolare 5980 seg.

bero essere soddisfatte. Grazie alla continua estensione della trasparenza fiscale e alle possibilità offerte di regolarizzare il passato fiscale negli Stati di residenza dei clienti di istituti finanziari svizzeri, gli averi non dichiarati sono da tempo in calo.

6.4 Ripercussioni per la società e l'ambiente

Il presente progetto non ha ripercussioni evidenti per la società e l'ambiente.

7 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 27 gennaio 2016²⁵ sul programma di legislatura 2015–2019. L'osservanza delle norme internazionali in materia fiscale, in particolare di quelle relative alla trasparenza e allo scambio di informazioni, è parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva.

8 Aspetti giuridici

8.1 Costituzionalità

I due progetti di decreti federali concernenti l'approvazione degli Accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong si basano sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)²⁶ che conferisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'approvazione dei trattati internazionali spetta all'Assemblea federale, ad esclusione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997²⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; LOGA). Gli Accordi sullo scambio di informazioni con Singapore e Hong Kong sono trattati internazionali la cui approvazione non è di competenza del Consiglio federale. Della loro approvazione è dunque competente l'Assemblea federale.

8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è conforme allo standard globale dell'OCSE. Lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong è attuato sulla base di accordi bilaterali, che considerano pienamente gli standard dell'OCSE e, quindi, sono strumenti ad esso conformi per introdurre lo scambio automatico di informazioni. Conformemente alla prassi consolidata, gli accordi sullo scambio di informazioni sono stipulati fondandosi su un accordo di base, di norma sulla Convenzione sull'assistenza amministrativa o su un accordo bilaterale. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore avviene in base alla Convenzione sull'assistenza amministrativa. La CDI Svizzera–Singapore non è toccata dall'introduzione dello scambio automatico di informazioni.

Nel caso di Hong Kong, l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni costituisce una base giuridica di diritto internazionale a sé stante che fa puntuale riferimento alla CDI Svizzera-Hong Kong. Le clausole di assistenza amministrativa nelle CDI stipulate dalla Svizzera prevedono soltanto lo scambio di informazioni su domanda che si orienta allo standard globale dell'OCSE. Nel protocollo di ogni convenzione una specifica disposizione stabilisce che gli Stati contraenti non sono tenuti a scambiare le informazioni automaticamente. Inoltre, lo scambio automatico di informazioni deve essere concordato espressamente affinché sia possibile introdurlo con uno Stato partner, ciò che viene fatto con il presente accordo.

²⁵ Cfr. FF 2016 909, in particolare 1022

²⁶ RS 101

²⁷ RS 172.010

In virtù della CDI (e, nel caso di Singapore, anche della Convenzione sull'assistenza amministrativa) Singapore e Hong Kong possono presentare domanda di assistenza amministrativa alla Svizzera sulla base dei dati ottenuti in futuro grazie allo scambio automatico di informazioni.

Gli altri impegni internazionali non sono interessati dal presente progetto.

8.3 Referendum

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sono sottoposti a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002²⁸ sul Parlamento (LParl) sono considerate norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. L'unico criterio determinante nel valutare l'importanza di una disposizione è sapere se un particolare contenuto normativo degli Accordi debba essere sancito a livello di legge se fosse emanato nel diritto interno (cfr. art. 164 cpv. 1 Cost.). Gli Accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong comprendono dunque disposizioni importanti che contengono norme di diritto. I decreti federali che approvano gli Accordi sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong sottostanno dunque a referendum facoltativo.

8.4 Forma dell'atto

Conformemente all'articolo 163 capoverso 2 Cost., gli altri atti del Parlamento devono essere emanati sotto forma di decreto federale. Le presenti decisioni del Parlamento sottostanno a referendum facoltativo.

8.5 Applicazione anticipata degli Accordi

Singapore e Hong Kong confermano l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Svizzera nel 2018 per rispettare gli impegni politici assunti a livello internazionale. A causa dell'onerosa procedura interna di approvazione, per la Svizzera non è possibile porre in vigore gli Accordi per quella data, a meno che non si applichi la procedura speciale relativa all'applicazione provvisoria dell'Accordo.

L'articolo 7b LOGA prevede che il Consiglio federale può decidere l'applicazione provvisoria di un trattato internazionale che deve essere approvato dall'Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. Il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere (cfr. art. 7b cpv. 1^{bis} LOGA). Inoltre, conformemente all'articolo 7b capoverso 2 LOGA deve sottoporre all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria che altrimenti cessa per legge dopo sei mesi. La creazione di un'ampia rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni è una condizione importante affinché la Svizzera possa adempiere tempestivamente gli impegni politici assunti nei confronti del Forum globale. L'applicazione provvisoria degli Accordi con Singapore e Hong Kong serve quindi a tutelare importanti interessi della Svizzera.

Nell'ambito della consultazione prevista dall'articolo 152 capoverso 3^{bis} LParl, le Commissioni dell'economia e dei tributi delle Camere federali hanno approvato l'applicazione provvisoria dell'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong nel mese di giugno del 2017.

Ne consegue che il messaggio del Consiglio federale sui decreti federali concernenti l'approvazione degli Accordi deve essere sottoposto alle Camere federali al più tardi entro il 30 giugno 2018, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7b LOGA. A condizione che siano approvati dalla Camera prioritaria nella sessione autunnale 2018 e dalla seconda Camera nella sessione invernale, i due Accordi possono essere ratificati allo scadere del termine di referendum nella primavera del 2019. In tal modo lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong sarà attivato già all'inizio del 2018 sulla base dell'applicazione provvisoria dell'Accordo, anche se quest'ultimo potrà entrare formalmente in vigore soltanto in un secondo tempo.

²⁸ RS 171.10

